



FEDERMANAGER SIENA

SINDACATO PROVINCIALE
DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI SIENA

STATUTO

(approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2008)

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1

Il Sindacato Provinciale Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Siena costituitosi in Siena il 6 maggio 1945 e di seguito denominato " Federmanager Siena" ha sede in Siena via della Sapienza 15. Il mutamento di sede nell'ambito della provincia di Siena non comporta modifiche di Statuto . L'attività del Sindacato è regolata dal presente statuto.

SCOPI

Art.2

Il Sindacato ha carattere autonomo rispetto alle altre organizzazioni sindacali ed aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali(FNDAI), denominata Federmanager, facente capo alla Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda (CIDA).

Federmanager Siena è indipendente da qualsiasi ideologia ed organizzazione politica e persegue lo scopo di:

- a. rappresentare e tutelare gli interessi generali degli Iscritti, in armonia con gli obiettivi del Sindacato Nazionale ed in applicazione dei contratti e degli accordi nazionali, nelle sedi di propria competenza.
- b. consigliare ed assistere i soci nelle loro controversie collettive e quando ne sia richiesto l'intervento anche individuali, nonché di rappresentarli ed assisterli nei collegi arbitrali previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro;
- c. curare l'assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi disponibili , a giudizio esclusivo del Consiglio Direttivo, anche quelli materiali dei soci e dei loro eredi e/o superstiti;
- d. promuovere la partecipazione degli iscritti e curare l'informazione sulla attività del Sindacato e sulle tematiche della categoria;
- e. collaborare allo studio ed alla risoluzione dei problemi economici e sociali relativi all'industria e procedere all'elaborazione di elementi, notizie e dati che possono interessare le varie categorie di Iscritti;
- f. favorire la collaborazione fra i soci, promuovendo e concorrendo all'attuazione di qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale che anzitutto faciliti la reciproca personale conoscenza fra i soci;
- g. mantenere e promuovere relazioni con le Associazioni o Sindacati regionali, nazionali ed internazionali, dei dirigenti dell'industria e dei dirigenti in genere;
- h. rendere disponibili ed assicurare la partecipazione di propri rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni ed organi di Enti ed Uffici in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia necessaria, richiesta od ammessa.

SOCI

Art.3

Possono essere soci Federmanager Siena coloro che rivestono la qualifica di dirigente in Aziende produttrici di beni e servizi od esercenti attività ausiliarie e figure di elevata professionalità del mondo del lavoro parasubordinato in provincia di Siena, appartenenti ad Organizzazioni con le quali Federmanager Nazionale abbia stipulato patti associativi. Possono essere soci del Sindacato i residenti in provincia di Siena che hanno maturato il diritto a pensione rivestendo la qualifica di Dirigente d'Azienda , nonché gli appartenenti alle categorie riportate in questo articolo anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato..

Possono altresì iscriversi al Sindacato i dirigenti che pur non risiedendo e non operando in provincia di Siena ritengono di realizzare meglio la loro partecipazione sindacale iscrivendosi a questo sindacato territoriale.

E' causa di non iscrivibilità alle Associazioni e/o ai Sindacati essere iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi di Federmanager, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.

Coloro che continuano, quali dirigenti, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati dirigenti in servizio a tutti gli effetti.

Art. 4

Per l'ammissione a socio il Dirigente deve:

- a. inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo e compilare la modulistica prevista;
- b. versare la quota d'ammissione;
- c. se in servizio presentare la dichiarazione dell'azienda che lo qualifichi come dirigente.

Art.5

Sull'ammissione a socio di cui all'art.4, decide il Consiglio Direttivo del Sindacato. Contro l'eventuale decisione negativa del Consiglio Direttivo, l'interessato può fare ricorso, entro un mese dalla data di comunicazione, alla giunta esecutiva della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali , la quale delibera definitivamente.

Art.6

L'iscrizione impegna il socio all'osservanza dello Statuto per tutto il tempo di appartenenza al Sindacato.

Art. 7

La qualità di socio di Federmanager Siena si perde:

- a. Per dimissioni volontarie presentate formalmente;
- b. Per trasferimento ad altro sindacato territoriale;
- c. Per perdita dei requisiti necessari all'iscrizione al sindacato dei dirigenti;
- d. Per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari;
- e. Per morosità nel pagamento del contributo di un anno. In questa evenienza, le eventuali richieste di servizi al Sindacato, da parte del Socio , potranno essere soddisfatte solo dopo il versamento della quota annuale.

Art.8

Il dirigente che risolve il rapporto di lavoro non per sua volontà o causa , conserva nel corso dell'anno il diritto di rimanere associato, purchè nel frattempo non subentrino incompatibilità con la qualifica di socio e continua a fruire della tutela dei diritti derivatigli dal precedente rapporto con il sindacato fino ad esaurimento delle pratiche eventualmente in corso.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 9

A carico dei soci possono essere prese le seguenti sanzioni:

- a. deplorazione
- b. invito a dimettersi
- c. espulsione

CONTRIBUTI SOCIALI

Art. 10

Sono contributi sociali :

- a) la quota di ammissione da versarsi "una tantum" all'atto della iscrizione al sindacato;
- b) il contributo associativo annuale. Il contributo associativo annuale è previsto al 50% se l'iscrizione avviene dopo il primo semestre.

In osservanza con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale , il contributo sindacale associativo annuale stabilito dal Consiglio direttivo sarà determinato in misura non inferiore a quello Nazionale.

ORGANI

Art.11

Sono organi del Sindacato: l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente , il Vicepresidente ed il Collegio dei revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art.12

L'Assemblea, alla quale tutti i soci sono tenuti a partecipare, con diritto ad un voto ciascuno:

- a. determina l'indirizzo e l'attività del Sindacato;
- b. discute ed approva i bilanci, preventivo e consuntivo;
- c. determina la misura della quota di ammissione;
- d. elegge il Consiglio direttivo ed i Revisori dei Conti;
- e. approva modifiche allo Statuto.

Art. 13

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'espletamento dei compiti di cui al comma a), b), c), d) dell'articolo precedente. E' poi convocata ogni volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno il 30% dei soci. L'assemblea straordinaria viene riunita per atti di straordinaria amministrazione, quali l'approvazione delle modifiche statutarie o la nomina dei liquidatori .

Art. 14

La convocazione dell'Assemblea avviene per invito personale, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della prima e seconda convocazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data fissata .

In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, con il maggiore preavviso possibile. E' ritenuta valida la convocazione per via telematica fatta almeno 15 giorni prima della data fissata, che ottenga risposta esplicita e documentabile di presa visione da parte del convocato.

Art. 15

L'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni potranno essere fatte per appello nominale ed alzata di braccio. E' in ogni caso ammesso il voto per corrispondenza in quanto arrivi prima dell'apertura della votazione o per delega scritta ad altro socio e notificata dal delegato al Presidente dell'assemblea.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea , approva, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti presenti e per delega le proposte di modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.18

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 membri e da non più di 11 come stabilito nel Regolamento per le elezioni ed ha le seguenti attribuzioni:

- a. elegge nel suo seno il proprio Presidente che diventa di diritto il Presidente del Sindacato;
- b. nomina altresì, fra i suoi membri: il Vicepresidente, il Segretario - Tesoriere;
- c. nomina i delegati presso altri Enti che potranno essere prescelti anche fra i soci non membri del Consiglio Direttivo;
- d. promuove, delibera e attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini del Sindacato, nonché esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- f. amministra e tutela il patrimonio sociale;
- g. raccoglie, predisporre e delibera le proposte di modifiche statutarie e le sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 19

I Consiglieri che per tre volte consecutive non interverranno alle riunioni senza giustificato motivo, saranno senz'altro considerati dimissionari.

In caso di dimissioni, il Consiglio provvederà a nominare in sostituzione, i soci che, nell'ultima votazione per le cariche sociali abbiano ottenuto il maggior numero di voti dei non eletti . A parità di consensi verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione.

Art. 20

Il Consiglio resta in carica un triennio. Alla scadenza del mandato tutti i membri del Consiglio uscente possono essere rieletti senza limitazione.

Art. 21

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente per via telematica, almeno una volta ogni quadrimestre, o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è valido se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità dei voti prevarrà quello del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 22

Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi. Egli rappresenta il Sindacato di fronte ai terzi e provvede a quanto di competenza del Consiglio gli venga delegato ed ha la firma di rappresentanza.

Il presidente convoca il Consiglio Direttivo e ne predispone l'ordine del giorno ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed almeno una volta ogni trimestre.

VICEPRESIDENTE

Art. 23

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, a tal fine, può ricevere da quest'ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente duri oltre sei mesi, il Presidente stesso è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo e, in questo caso, il Vice Presidente deve convocare, entro il mese successivo, il Consiglio, per l'elezione del nuovo Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 5 soci non membri del Consiglio di cui tre effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori nomina il suo presidente.

Oltre a controllare il funzionamento amministrativo del Sindacato, il Collegio controlla i bilanci preventivo e consuntivo e l'inventario del patrimonio sociale e firma le copie originali presentate all'approvazione dell'Assemblea. Tali bilanci con tutti i documenti giustificativi dovranno essere messi a disposizione del Collegio almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. I Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza limitazione.

Art. 25

Le cariche sociali sono gratuite.

Saranno rimborsate le spese sostenute e documentate per attività delegate dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 26

Il patrimonio sociale si forma:

- a. da quanto potrà essere trasmesso dai disciolti Sindacati o Federazioni Dirigenti (in caso di mutamento di ragione sociale);
- b. dalle quote di iscrizione;
- c. dai beni e valori che per qualsiasi motivo venissero devoluti al Sindacato;
- d. dai residui attivi di ogni gestione annuale.

Art. 27

Alla fine di ogni anno sarà redatto l'inventario del patrimonio sociale, il bilancio preventivo del nuovo esercizio ed il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso. Essi verranno trascritti in apposito libro.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28

Lo scioglimento del Sindacato, oltre che per eventuali disposizioni legislative, può essere deliberato solo con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli iscritti riuniti in sede di Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Art. 29

La deliberazione di scioglimento prescriverà la destinazione del patrimonio sociale residuo e ne nominerà i liquidatori.

----- ooooo -----

Lo Statuto era stato approvato per la prima volta e successivamente modificato nelle seguenti date:

- Approvato nell'assemblea dei soci il 6 maggio 1945
Registrato a Siena l' 11 maggio 1945 - Dr Terenzio Nencini Notaro.
- Modificato nell'assemblea dei soci l'11 Dicembre 1966
Registrato a Siena il 17 Dicembre 1966 - Dr Roberto Nappi Notaro.
- Modificato nell'assemblea dei soci il 9 marzo 1974.
Registrato a Siena il 14 marzo 1974 - Dr Roberto Nappi Notaro.
- Modificato nell'assemblea dei soci il 27 marzo 1982.
Registrato a Siena il 1 aprile 1982 - Dr Roberto Nappi Notaro.

Qui di seguito è consultabile il precedente Statuto in vigore dal 1 aprile 1982 fino al 17 maggio 2008

STATUTO

SINDACATO PROVINCIALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI SIENA

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1

E' costituito il Sindacato Provinciale Aziende Industriali della Provincia di Siena con sede in Siena via della Sapienza 15.

Ersso sarà regolamentato dal presente Statuto.

Il mutamento di sede nell'ambito della provincia di siena non comporta modifiche di Statuto.

SCOPI

Art.2

Il Sindacato si propone i seguenti scopi:

- a) di difendere e tutelare gli interessi generali dei soci, rappresentandoli, nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di tutti gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi interessanti sia la generalità dei soci, sia una sola categoria di essi;
- b) di promuovere la partecipazione e di provvedere alle nomine o designazione dei suoi rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni ed organi di Enti ed Uffici in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia necessaria, richiesta o ammessa;
- c) di collaborare allo studio ed alla risoluzione dei problemi economici e sociali relativi all'industria e correlativamente di procedere all'elaborazione di elementi, notizie e dati che possono interessare le varie categorie di soci;
- d) di consigliare ed assistere i soci nelle loro controversie collettive e, quando ne sia domandato l'intervento, anche individuali, nonchè di rappresentarli ed assisterli nei collegi arbitrali previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro;
- e)
- f) di curare l'assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi disponibili a giudizio esclusivo del Consiglio Direttivo, anche quelli materiali dei soci e dei loro eredi e/o superstiti;
- g) di favorire la collaborazione fra i soci, promuovendo e concorrendo all'attuazione di qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale che anzitutto faciliti la reciproca personale conoscenza fra i soci.....
- h) Di mettersi in relazione con le Associazioni o Sindacati istituiti fra i dirigenti regionali, nazionali e internazionali, sia fra soli dirigenti dell'industria, sia fra dirigenti in genere.

Art. 3

Premesso che i dirigenti sono prestatori d'opera, il Sindacato ha carattere autonomo rispetto alle altre organizzazioni sindacali ed aderisce alla Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali, denominata Federmanager, facente capo alla CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda).

SOCI

Art.4

Possono essere soci del Sindacato coloro che rivestono la qualifica di Dirigente d'Azienda, come tale considerata dai Contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 2095 Codice Civile e che svolgono la loro attività in Aziende Industriali della Provincia di Siena o risiedono nella Provincia di Siena

Possono essere soci del Sindacato coloro che hanno maturato il diritto a pensione rivestendo la qualifica di Dirigente d'Azienda in Aziende Industriali della Provincia di Siena o risultano residenti nella Provincia di Siena

Art. 5

Per l'ammissione a socio il Dirigente deve:

- a) inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo;
- b) versare la quota d'ammissione;
- c) presentare dichiarazione dell'azienda che lo qualifichi precisandone le mansioni;
- d) presentare documentazione attestante la sua attività come dirigente in Azienda Industriale

Art.6

Sull'ammissione a socio di cui all'art.4, decide il Consiglio Direttivo del Sindacato.

.....

Art.7

L'iscrizione impegna il socio all'osservanza dello Statuto per tutto il tempo di appartenenza al Sindacato;

.....

.....

.....

CONTRIBUTI SOCIALI

Art. 11

Sono:

- a) la quota di ammissione da versarsi "una tantum" all'atto della iscrizione al sindacato;
- b) il contributo associativo annuale.

La misura di essi e le modalità di versamento sono fissate dalla Assemblea ordinaria ogni anno.

ORGANI

Art.12

Sono organi del Soindacato:

L'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art.13

L'Assemblea, alla quale tutti i soci sono tenuti a partecipare, con diritto ad un voto ciascuno:

- a) determina l'indirizzo e l'attività del Sindacato;
- b) discute ed approva i bilanci, preventivo e consuntivo;
- c) determina la misura della quota di ammissione e del contributo associativo;
- d) elegge il Consiglio direttivo ed i Revisori dei Conti;
- e) propone ed approva modifiche allo Statuto.

Art. 14

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'espletamento dei compiti di cui al comma a), b), c), d) dell'articolo precedente. E' poi convocata in via straordinaria per l'espletamento dei compiti di cui al comma e). nonché ogni volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno il 30% dei soci.

Art. 15

La convocazione dell'Assemblea avverrà per invito personale..... da inviarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data fissata.....

Art. 16

L'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Le votazioni per le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno aver luogo per scheda segreta. Tutte le altre votazioni potranno essere fatte per appello nominale edalzata di braccio.....

E' in ogni caso ammesso il voto per corrispondenza in quanto arrivi prima dell'apertura della votazione o per delega scritta ad altro socio

Art. 18

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per modifiche allo Statuto occorrerà voto favorevole della maggioranza degli iscritti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) promuove, delibera e attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini del Sindacato, nonché esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) compila i bilanci preventivo e consultivo;
- c) amministra e tutela il patrimonio sociale

Art.20

Il Consiglio Direttivo sarà composto da non meno di 5 membri

Art. 21

I Consiglieri che per tre volte consecutive non interverranno alle riunioni senza giustificato motivo, saranno senz'altro considerati dimissionari.

.....

Art. 22

Il Consiglio resta in carica un triennio.

Alla scadenza del mandato tutti i membri del Consiglio uscente possono essere rieletti senza limitazione.

Art. 23

.....

Il Consiglio è valido se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio verranno prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

A parità dei voti prevarrà quello del Presidente.

Art. 24

Il Consiglio elegge nel suo seno il proprio Presidente che diventa di diritto il Presidente del Sindacato.

Nomina altresì, fra i suoi membri, il Segretario - Tesoriere e procede alla nomina dei delegati presso altri Enti. Questi potranno essere prescelti anche fra i soci non membri del Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

Art. 25

Il Presidente dura in carica un triennio ed è rielleggibile. Egli rappresenta il Sindacato di fronte ai terzi e

provvede a quanto di competenza del Consiglio gli venga delegato ed ha la firma di rappresentanza.

.....

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà costituito da 3 soci non membri del Consiglio e nominati dall'Assemblea. Essi, oltre a controllare il funzionamento amministrativo del Sindacato, controlleranno i bilanci preventivo e e consuntivo e l'inventario del patrimonio sociale e ne firmeranno le copie originali presentate all'approvazione dell'Assemblea.

Tali bilanci con tutti i documenti giustificativi dovranno essere messi a loro disposizione almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

I Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e sono rielleggibili senza limitazione.

Potranno essere nominati anche due revisori supplenti.

Art. 28

Le cariche sociali sono gratuite essendo ammesso soltanto il rimborso delle spese borsuali.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 29

Il patrimonio sociale si forma:

- a) dalle quote di iscrizione
- b) dai beni e valori che per qualsiasi motivo venissero devoluti al Sindacato;
- c) dai residui attivi di ogni gestione annuale

Art. 30

Alla fine di ogni anno sarà redatto l'inventario del patrimonio sociale, il bilancio preventivo del nuovo esercizio ed il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso. Essi verranno trascritti in apposito libro.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31

Lo scioglimento del Sindacato, oltre che per eventuali disposizioni legislative, può essere deliberato solo con voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli iscritti riuniti in sede di Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Art. 32

La deliberazione di scioglimento prescriverà la destinazione del patrimonio sociale residuo e ne nominerà i liquidatori.